

STATUTO

**FORMULA SERVIZI ALLE
PERSONE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.US.
IN SIGLA: "FORMULA SERVIZI
ALLE PERSONE SOC. COOP.
SOCIALE O.N.L.U.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORLI' FO VIA CLAUDIO
MONTEVERDI 31
Numero REA: FO - 330225
Codice fiscale: 04111810406
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2020 - Statuto completo	2
--	---



Dott. Proc. Gualfreduccio Degli Oddi
NOTAIO
Studio: Corso Mazzini, 83
Tel. e Fax 0543.34442
47100 FORLÌ

Allegato "B" alla Raccolta n. 23739

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-NORME APPLICABILI-SEDE-DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI

E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione
di: "Formula Servizi alle Persone Società Cooperativa Sociale
O.n.l.u.s.", in sigla "Formula Servizi alle Persone Soc.
Coop. Sociale O.n.l.u.s.".

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,
nonchè le disposizioni previste per le società cooperative
dal Titolo VI del V Libro del codice civile e, per quanto non
previsto dal Titolo VI del V Libro del codice civile, in
quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizio-
ni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla
disciplina delle cooperative sociali e successive modifica-
zioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni di cui alla
Legge 3 aprile 2001, n. 142, di riforma della figura del so-
cio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede nel Comune di Forlì, all'indirizzo ri-
sultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro

	delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni	
	di attuazione del codice civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune indicato al primo comma con semplice decisione	
	dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; la deci-	
	sione del Consiglio di Amministrazione non dovrà essere sot-	
	toposta alla ratifica da parte della Assemblea ordinaria.	
	Spetta invece all'Assemblea straordinaria decidere il trasfe-	
	rimento della sede in Comune diverso da quello indicato al	
	primo comma.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-	
	presentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere i-	
	stituiti o soppressi nei modi e nei termini di Legge e sulla	
	base di quanto stabilito dal presente Statuto.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quel-	
	lo risultante dal libro soci.	
	ART. 3	
	DURATA	
	La Cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre	
	2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibe-	
	razione dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4	
	32	

	SCOPO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo della Cooperativa Sociale è quello di perseguire	
	l'interesse generale delle comunità alla promozione umana e	
	alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgi-	
	mento delle attività di cui al successivo art. 5 finalizzate	
	alla gestione dei servizi socio sanitari ed educativi ai sen-	
	si della Legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettera	
	a).	
	Tale scopo verrà realizzato dai soci tramite la gestione in	
	forma associata all'azienda alla quale prestano la propria	
	attività lavorativa perseguendo continuità di occupazione la-	
	vorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in	
	relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano o	
	mantengono con la Cooperativa l'ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie pre-	
	viste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma, con le	
	conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di leg-	
	ge per le diverse tipologie contrattuali.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai	
	33	

	sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai	
	soci.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Coopera-	
	tiva e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito del-	
	le leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codi-	
	ce civile.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	
	articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito del-	
	la prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la dispo-	
	sizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n.	
	318.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo italiano. Per ciò stesso la	
	Cooperativa può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mu-	
	tue, agli organismi periferici provinciali e regionali di Le-	
	gacoop nella cui giurisdizione ha la propria Sede sociale	
	nonchè alle altre associazioni di riferimento.	
	ART. 5	
	34	

	OGGETTO	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1,	
	comma 1, lettera a) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ha	
	per oggetto:	
	a) la gestione di strutture e di servizi sociali, assisten-	
	ziali, sanitari, educativi, riabilitativi e attività connesse	
	per conto proprio e/o per conto terzi pubblici e/o privati,	
	rivolti a persone in stato di bisogno a causa di condizioni	
	personali, familiari e/o sociali quali anziani, portatori di	
	handicap, tossicodipendenti, minori, adulti cittadini comun-	
	que bisognosi di assistenza, nonché la gestione di servizi	
	scolastici di base, di attività educative, ricreative e di a-	
	nimazione socio-culturali, di attività finalizzate alla pre-	
	venzione delle cause di emarginazione e la gestione di strut-	
	ture e centri di ritrovo;	
	b) l'assistenza qualificata ai portatori di handicap, tos-	
	sicodipendenti, minori, adulti, anziani e cittadini bisogno-	
	si, comunque collocati a domicilio o in strutture residenzia-	
	li, semiresidenziali, in case protette o in caso di degenza	
	presso ospedali, nelle case di cura e nei luoghi di villeg-	
	giatura, presso laboratori dell'industria, in aziende agrico-	
	le ed artigiane, nonché assistenza sanitaria a manifestazioni	
	sportive, culturali e di aggregazione sociali in genere;	
	c) la fornitura di servizi di trasporto assistito a mezzo	
	35	

	ambulanze attrezzate, lettighe, barelle e carrozzelle di per-	
	sone accidentate, inferme o ammalate, di soggetti portatori	
	di handicap, tossicodipendenti, minori, adulti o soggetti e-	
	modializzati, bisognosi di trasferimento, per conto proprio o	
	per conto di strutture sanitarie e socio assistenziali pub-	
	bliche o private, nonché la gestione ed organizzazione di	
	trasferimenti assistiti di pazienti a mezzo aero-ambulanza da	
	e per ogni località nazionale ed internazionale utilizzando	
	vettori aerei specializzati, servizi di trasporto di materia-	
	le biologico, trasporto di sangue ed emoderivati, di organi	
	per trapianti nel rispetto delle prescrizioni di legge, di	
	documentazione clinica e radiologica, trasferimenti di e-	
	quipes sanitarie e quant'altro necessario all'attività sani-	
	taria;	
	d) la progettazione, realizzazione, gestione e promozione	
	di servizi e strutture, per conto proprio o per terzi, sia	
	soggetti pubblici che privati, per svolgere attività: socia-	
	li, assistenziali, sanitarie, educative, riabilitative, ri-	
	cettive, ludiche, ricreative, culturali, sportive, di anima-	
	zione, formative, informative, di orientamento e formazione	
	professionale; rivolte a: prima infanzia, minori, adolescen-	
	ti, giovani, adulti, anziani, e in ogni caso a tutte le per-	
	sone portatrici di bisogni per la loro condizione personale	
	sia fisica che psichica, familiare e sociale. Tali attività	
	saranno rivolte a persone sia che siano al proprio domicilio,	
	36	

	presso luoghi o strutture di terzi pubblici o privati o presso luoghi o strutture gestite dalla cooperativa;	
	e) progettazione, realizzazione, gestione e promozione di servizi e strutture con le caratteristiche sopra citate atte a svolgere le attività sopra citate al fine di prevenire il disagio sociale e promuovere il benessere complessivo delle persone, indipendentemente dall'età, dal sesso, dal credo religioso o dal colore della pelle;	
	f) nell'ambito delle attività sopra descritte ed in via accessoria e funzionale ad esse, l'esecuzione di servizi di pulizia, custodia, sorveglianza, preparazione pasti e lavori in genere presso locali scolastici, uffici e comunità in genere; servizi di sorveglianza, prevenzione ed assistenza a favore di infanti e anziani, di alunni e studenti presso asili, scuole e comunità in genere;	
	g) favorire la formazione professionale dei propri soci ed operatori tramite corsi di qualificazione e di aggiornamento allo scopo di ampliarne la qualificazione tecnico-professionale nell'ambito delle attività della cooperativa.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	La Cooperativa potrà costituire ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la	
	37	

	misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino so-	
	stanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; inoltre	
	l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità	
	illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria	
	dei soci.	
	La Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti	
	ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito.	
	La Cooperativa può aderire ad un Gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile.	
	La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di atti-	
	vità, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'As-	
	semblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, li-	
	mitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti	
	disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente	
	vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	La Cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	38	

	all'ammodernamento aziendale.	
	La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri	
	titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 6	
	SOCI COOPERATORI	
	Il numero dei Soci cooperatori è illimitato ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità	
	di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che, comunque,	
	possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale - detti anche so-	
	ci lavoratori.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività della Cooperativa.	
	L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Coo-	
	perativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in rela-	
	zione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'ero-	
	gazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesi-	
	stenti.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	39	

	lavoratori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa	
	sociale.	
	Possono essere soci della Cooperativa anche le persone giuri-	
	diche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo svi-	
	luppo delle attività svolte dalle cooperative sociali, ai	
	sensi dell'art. 11 della Legge n. 381/1991 e successive modi-	
	fiche.	
	Non possono essere ammessi a socio coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche	
	o affini a quella esercitata dalla Cooperativa e che svolgano	
	una attività effettivamente concorrente con quella della coo-	
	perativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione	
	dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano	
	i soci, nonchè le loro dimensioni imprenditoriali.	
	E' fatto divieto ai soci lavoratori di iscriversi contempora-	
	neamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi	
	sociali ed esplicino un'attività concorrente nonchè di pre-	
	stare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa,	
	senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e del-	
	le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Sono soci lavoratori coloro che:	
	1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	40	

	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	2) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo	
	ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	4) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento	
	interno.	
	I criteri di ammissione non possono essere discriminatori,	
	bensi coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica svolta.	
	ART. 6-BIS	
	SOCI VOLONTARI	
	Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/91, possono essere	
	ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare	
	gratuitamente la loro attività a favore della Cooperativa per	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della	
	medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero comples-	
	sivo dei soci.	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della	
	Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	41	

	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- numero delle azioni che intendono sottoscrivere, nella mi-	
	sura stabilita dall'Assemblea e, comunque, entro il limite	
	massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- indicazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
	tolo gratuito, per la Cooperativa ed a quale delle attività	
	di questa intende partecipare.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il	
	Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coe-	
	rente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli in-	
	teressi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività da	
	questi prestata.	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al successivo art.	
	8; l'obbligo di prestare la propria attività sarà commisurato	
	alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni as-	
	sunti verso la medesima.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento,	
	dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata,	
	con un termine di preavviso di almeno trenta giorni, e potrà	
	42	

	essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi	
	previsti dal successivo art. 13, compatibilmente con la par-	
	ticolare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale tra la	
	Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci	
	cooperatori.	
	ART. 7	
	PROCEDURE DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà pre-	
	sentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che	
	dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza	
	e data di nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta,	
	della eventuale capacità professionale maturata nei settori	
	di attività della Cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute oltre all'eventuale indicazione dell'anzianità la-	
	vorativa e dell'anzianità in qualità di socio in cooperative	
	affini o similari, nonché del tipo e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attra-	
	verso novazione, o da proseguire con la Cooperativa, nel ri-	
	spetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamenta-	
	ri;	
	c) una dichiarazione dalla quale risulti se è stato o meno	
	43	

	condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui	
	gravità non permetta l'instaurazione del rapporto sociale,	
	nonchè la dichiarazione dell'esistenza o meno di esercizio in	
	proprio di attività identiche o affini con quelle esercitate	
	dalla Cooperativa come specificato all'art. 5;	
	d) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere,	
	nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci entro i limiti	
	di legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Re-	
	golamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola di media-	
	zione e arbitrato di cui all'articolo 48 del presente Statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione, la sede lega-	
	le, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne	
	hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed alle-	
	gata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente,	
	nonchè l'estratto della deliberazione di adesione alla Coope-	
	rativa assunta dall'organo statutariamente competente, conte-	
	nente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazio-	
	ne dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.	
	Tutti gli atti e i documenti da allegare devono essere di-	
	44	

	chiarati conformi all'originale dal Presidente.	
	Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti e delle condizioni di cui all'art. 6 e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla	
	domanda assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci	
	lavoratori ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in	
	formazione o in inserimento prevista dal successivo art. 10	
	del presente Statuto, e stabilisce le modalità e i termini	
	per il versamento del capitale sociale, nonché il tipo	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato o che sarà in-	
	staurato, all'atto dell'ammissione o successivamente, con la	
	Cooperativa. La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori sul	
	libro dei soci.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà	
	instaurato con la Cooperativa, il socio stesso aderisce, sot-	
	toscrivendo apposito contratto, alla disciplina contenuta nel	
	Regolamento di cui al successivo art. 19.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio	
	di amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni	
	la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comu-	
	nicaione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pro-	
	nunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima suc-	
	45	

	cessiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da	
	quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenu-	
	to a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con delibera-	
	zione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data	
	dell'Assemblea stessa.	
	Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 8	
	OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci sono obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dalla deliberazione del Consiglio di Am-	
	ministrazione all'atto dell'ammissione;	
	2. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	3. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, come previsto	
	dall'ulteriore rapporto di lavoro e ferme restando le esigen-	
	ze della Cooperativa.	
	ART. 9	
	DIRITTI DEI SOCI	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il li-	
	46	

	bro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di	
	ottenerne estratti a proprie spese.	
	Inoltre ai sensi dell'art. 2545-bis Cod. Civ., i soci, quando	
	almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno	
	diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventual-	
	mente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecu-	
	tivo, se esistente.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la Società.	
	ART. 10	
	SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE	
	II consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci specia-	
	li coloro che debbano completare o integrare la loro forma-	
	zione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed e-	
	conomici in coerenza con le strategie di medio e lungo perio-	
	do della cooperativa.	
	47	

	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci specia-	
	li coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzial-	
	mente al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
	bilisce:	
	* la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	* i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione o di inserimento nell'assetto organizzati-	
	vo della cooperativa;	
	* le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	numero previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 20 anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'im-	
	presa cooperativa. Ai soci della categoria speciale non spet-	
	ta, comunque, l'attribuzione dei ristorni nelle forme di au-	
	mento del capitale sociale o di emissione di strumenti finan-	
	ziari.	
	II socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	48	

	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio speciale non può rappresentare in assemblea altri	
	soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2545-bis del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inseri-	
	mento, il socio della categoria speciale è ammesso a godere i	
	diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione	
	che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammis-	
	sione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione,	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coopera-	
	tiva, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	49	

	all'attività economica della cooperativa, finalizzati al pro-	
	prio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera	
	di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato,	
	secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo	
	7 del presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consi-	
	glio di amministrazione può deliberare il provvedimento di e-	
	sclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini	
	e le modalità previste dall'articolo 13 del presente statuto.	
	ART. 11	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio	
	è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ART. 12	
	RECESSO	
	Il diritto di recesso spetta al socio nei casi previsti dalla	
	Legge e dal presente Statuto. In particolare può recedere il	
	socio lavoratore:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	50	

	- il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra	
	natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Inoltre, ha diritto di recedere il socio che non ha concorso	
	all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	* la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando	
	consente un cambiamento significativo dell'attività della so-	
	cietà;	
	* la trasformazione della società;	
	* il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	* la revoca dello stato di liquidazione;	
	* la modifica dei criteri di determinazione del valore del-	
	l'azione in caso di recesso;	
	* le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di vo-	
	to o di partecipazione;	
	* l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal	
	successivo comma ovvero dallo statuto.	
	Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno con-	
	corso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	* la proroga del termine;	
	* l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione	
	dei titoli azionari.	
	Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno	
	concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante let-	
	tera raccomandata che deve pervenire alla Cooperativa entro	
	quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese	
	51	

	della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle ge-	
	neralità del socio recedente e del domicilio per le comunica-	
	zioni inerenti il procedimento, delle categorie di azioni per	
	le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto	
	che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso	
	è esercitato entro trenta giorni dall'avveramento del fatto o	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	Inoltre, in considerazione del divieto, previsto dal succes-	
	sivo art. 30, di cedere le proprie azioni, il socio coopera-	
	tore, trascorsi due anni dal suo ingresso in Cooperativa,	
	potrà recedere in ogni momento con preavviso di 90 (novanta)	
	giorni, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, Codice Civile.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminar-	
	la entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può at-	
	tivare le procedure di mediazione e arbitrato di cui al suc-	
	cessivo art. 48 del presente statuto.	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di ammini-	
	strazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda comporta la risoluzione immediata sia del rap-	
	porto sociale come pure dell'ulteriore rapporto di lavoro in-	
	staurato dal socio con la Cooperativa.	
	52	

	Per i soci cooperatori e i soci volontari non è ammesso il	
	recesso parziale.	
	ART. 13	
	ESCLUSIONE	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	1. che non ottemperi alle disposizioni che derivano dalla	
	legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonchè	
	alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	2. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intima-	
	zione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa;	
	3. che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per	
	la partecipazione alla cooperativa;	
	4. che svolga attività in concorrenza agli interessi sociali;	
	5. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo, previa verifica dei motivi	
	della risoluzione, secondo le disposizioni normative vigenti	
	e le indicazioni ministeriali in materia;	
	6. il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto a	
	seguito di una condotta sanzionata con licenziamento per giu-	
	53	

	sta causa, giustificato motivo soggettivo;	
	7. il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra	
	forma sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	8. che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore	
	rapporto di lavoro, previa verifica dei motivi della risolu-	
	zione, secondo le disposizioni normative vigenti e le indica-	
	zioni ministeriali in materia;	
	9. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 6 senza autorizzazione preven-	
	tiva del Consiglio di Amministrazione;	
	10. che sia in possesso dei requisiti di legge per avere di-	
	ritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravve-	
	nuta impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa so-	
	ciale;	
	11. che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	12. che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benchè for-	
	malmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa so-	
	ciale, ovunque questa abbia cantieri o altre sedi lavorative;	
	13. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati dolosi contro la persona, il patrimonio o la pubblica	
	amministrazione, la cui gravità renda improseguibile il rap-	
	porto sociale;	
	14. che, in qualunque modo, arrechi gravi danni alla coopera-	
	tiva, o che, con suoi atti, comportamenti o dichiarazioni,	
	54	

	leda gravemente l'immagine e il buon nome della Cooperativa	
	ovvero l'onorabilità degli amministratori, di altri soci e/o	
	di dipendenti della Cooperativa medesima, sia causa di gravi	
	dissidi o disordini fra i soci, comprometta il normale ed or-	
	dinato svolgimento delle attività sociali o comunque violi il	
	vincolo fiduciario, su cui si fonda il rapporto societario	
	regolato dai principi generali di correttezza, buona fede e	
	lealtà a cui sono tenuti tutti i soci.	
	Tuttavia, nei casi di cui ai n. 5) e 8) del precedente capo-	
	verso, il Consiglio di Amministrazione, al fine di deliberare	
	l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rap-	
	porto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione	
	nonché delle esigenze dell'impresa sociale, dovrà verificare	
	la sussistenza dei presupposti secondo le disposizioni norma-	
	tive vigenti e le indicazioni ministeriali in materia. Non è	
	comunque consentita l'automatica esclusione del socio in ra-	
	gione della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi	
	ragione o causa non riconducibile a inadempimento o colpa del	
	socio medesimo.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperati-	
	va, il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione	
	dell'Assemblea dei soci, potrà non deliberare l'esclusione	
	per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età	
	pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta	
	inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale pro-	
	55	

	secuzione del rapporto sociale.	
	Prima di deliberare l'esclusione del socio inadempiente ri-	
	spetto alle obbligazioni che derivino dal rapporto sociale -	
	e, quindi, ad esclusione di quelle relative all'ulteriore	
	rapporto di lavoro, oggetto di separata disciplina - il Con-	
	siglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze	
	commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non in-	
	feriore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni	
	verbali o scritte.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effet-	
	to con il ricevimento, da parte del socio, della comunicazio-	
	ne del relativo provvedimento e, conseguentemente, si proce-	
	derà all'annotazione nel libro soci e, salva diversa e moti-	
	vata decisione del Consiglio di Amministrazione, determina,	
	con la stessa decorrenza, anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di	
	mediazione e arbitrato di cui all'art. 48 del presente statu-	
	to.	
	ART. 14	
	PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, me-	
	diante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	56	

	Alla deliberazione di recesso e di esclusione del socio lavo-	
	ratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro instaurato.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione su tali materie saranno demandate alla clausola di	
	mediazione e arbitrato, di cui all'art. 48 del presente Sta-	
	tuto.	
	I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provve-	
	dimenti del Consiglio di amministrazione, dovranno promuovere	
	la procedura di mediazione ed arbitrato, mediante presenta-	
	zione di apposita istanza scritta, a mezzo raccomandata, en-	
	tro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provve-	
	dimenti stessi.	
	ART. 15	
	LIQUIDAZIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 32 (ri-	
	valutazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 59/1992)	
	e 20 (a titolo di ristorno) del presente statuto.	
	La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale.	
	57	

	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito, deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio ai sensi del successivo articolo 20, a tito-	
	lo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamen-	
	te agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque	
	anni.	
	I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quo-	
	ta dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relati-	
	vi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale diventa operativo.	
	ART. 16	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rim-	
	borso delle azioni da lui effettivamente versate, eventual-	
	mente rivalutate, nonché aumentate a titolo di ristorno, con	
	le modalità previste nel precedente articolo.	
	La liquidazione avverrà entro i 180 giorni successivi all'ap-	
	provazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si	
	sia verificata la morte.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	58	

	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 giorni	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	ART. 17	
	PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto do-	
	vranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 anni dalla	
	scadenza del termine di 180 giorni indicato rispettivamente	
	nei precedenti artt.15 e 16.	
	Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Con-	
	siglio di amministrazione, alla riserva legale.	
	ART. 18	
	RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la	
	cessione delle azioni si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	59	

	rimborso delle azioni.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI	
	ART. 19	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci	
	lavoratori, le prestazioni di lavoro, il trattamento economi-	
	co e normativo applicabile e i relativi effetti sono disci-	
	plinati da apposito Regolamento ai sensi delle leggi in mate-	
	ria di cooperative di lavoro, redatto dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci,	
	con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.	
	Il Regolamento stabilisce inoltre:	
	- l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in rela-	
	zione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili	
	con i soci e con il restante personale, dipendente e collabo-	
	ratore;	
	- le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di ammini-	
	strazione può deliberare la sospensione o la riduzione delle	
	prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;	
	- i parametri di carattere economico, produttivo e finanzia-	
	rio in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato	
	di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;	
	60	

	- le misure da adottare in caso di approvazione di un piano	
	di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità	
	richiamate dalla legge.	
	Art. 20	
	RISTORNI	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ri-	
	storno ai soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposi-	
	zioni del presente statuto e dal relativo apposito Regolamen-	
	to.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito Regola-	
	mento, e comunque, in via generale, riconoscendo loro una	
	somma calcolata in misura percentuale sul trattamento econo-	
	mico relativo al lavoro effettivamente svolto.	
	L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	1. mediante integrazioni dei trattamenti economici complessivi;	
	2. con aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, mediante l'emissione di nuove azioni di capitale;	
	3. mediante l'emissione gratuita di strumenti finanziari di	
	cui agli articoli 4, 5 e 6 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.	
	61	

	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare	
	ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di	
	cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.	
	Titolo V	
	SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 21	
	DEFINIZIONE	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 codice civile.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori discipli-	
	nati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè	
	le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e	
	6 della stessa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate per	
	i soci lavoratori, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
	quisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le con-	
	dizioni di trasferimento.	
	Possono essere emesse obbligazioni e strumenti finanziari di	
	debito.	
	ART. 22	
	SOCI SOVVENTORI	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	62	

	quelle giuridiche ed i soggetti diversi.	
	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci	
	sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nomi-	
	nati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve	
	comunque essere costituita da soci lavoratori.	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il Fondo per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente Sta-	
	tuto e sono imputati ad una specifica sezione del capitale	
	sociale.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero).	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle	
	azioni emesse;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai	
	63	

	soci lavoratori;	
	d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità	
	con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di re-	
	cesso.	
	Il rapporto con il socio sovventore potrà essere ulteriormen-	
	te disciplinato, in conformità alla normativa vigente in ma-	
	teria, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordi-	
	naria.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compi-	
	ti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio	
	di amministrazione.	
	ART. 23	
	ALTRI SOCI FINANZIATORI	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (ven-	
	ticinque virgola zero zero) ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori,	
	da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati, quanto al	
	venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione e la	
	parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di am-	
	64	

	ministrazione.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straor-	
	dinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo com-	
	plexivo dell'emissione e le modalità di esercizio del dirit-	
	to di opzione da parte delle altre categorie di soci sulle a-	
	zioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso,	
	in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 codice civi-	
	le e in considerazione dei limiti disposti per i soci lavora-	
	tori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 Codice Civile.	
	Il diritto di opzione non spetta ai soci lavoratori qualora	
	le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investi-	
	tori istituzionali destinati alle società cooperative di cui	
	all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del co-	
	dice civile.	
	Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti	
	il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti	
	patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti	
	ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni	
	generali contenute nel presente Statuto.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziato-	
	re, la società ha facoltà di non emettere i titoli azionari	
	65	

	ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Codice Civile.	
	ART. 24	
	DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI	
	A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attri-	
	buito un solo voto.	
	A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non	
	potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia	
	l'ammontare del conferimento effettuato, secondo quanto defi-	
	nito dall'Assemblea di emissione dei titoli e dal relativo	
	Regolamento.	
	Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovvento-	
	re, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavo-	
	ratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, com-	
	ma 2°, del codice civile.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta	
	a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nel-	
	l'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori	
	non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascu-	
	na Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si su-	
	peri tale limite i voti dei soci sovventori verranno computa-	
	ti applicando un coefficiente rettificativo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portati.	
	66	

	In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo	
	quello dei soci lavoratori.	
	I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La	
	maggioranza degli amministratori deve essere costituita da	
	soci lavoratori. Ai soci sovventori è riservata, in ogni ca-	
	so, la nomina del 30% (trenta per cento) degli amministrato-	
	ri; è inoltre riservata la nomina di un sindaco effettivo e	
	di uno supplente nonchè di un liquidatore, in caso di scio-	
	glimento della cooperativa. Tali nomine saranno deliberate a	
	maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e	
	nei termini previsti dal Regolamento;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della coope-	
	rativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	ART. 25	
	DIRITTI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI DEI SOCI FINANZIATORI	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, sulla base	
	di apposito Regolamento approvato dall'Assemblea in sede di	
	emissione.	
	L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370	
	c.c.	
	67	

	Ai soci lavoratori non possono essere attribuiti voti in qua-	
	lità di sottoscrittori anche di azioni di socio finanziatore.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori, te-	
	nuto conto anche di quelli attribuiti ai sovventori, non de-	
	vono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei so-	
	ci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la mi-	
	sura consentita, applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	I soci finanziatori partecipano alle Assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in As-	
	semblea speciale.	
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministra-	
	zione della Cooperativa o dal rappresentante comune della ca-	
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di a-	
	zioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e se-	
	guenti, codice civile, in quanto compatibili con le disposi-	
	zioni di cui agli artt. 34 e seguenti del presente Statuto.	
	68	

	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina del	
	30% (trenta per cento) degli amministratori, di un sindaco	
	effettivo e di uno supplente nonchè di un liquidatore in caso	
	di scioglimento della Cooperativa. Va tenuto conto, in ogni	
	caso, delle nomine già effettuate dai soci sovventori di cui	
	al precedente art. 24 del presente Statuto. Tali nomine sa-	
	ranno deliberate a maggioranza dei voti spettanti ai soli so-	
	ci finanziatori.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci lavorato-	
	ri, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore	
	a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla	
	lettera a) dell'art. 2514 codice civile.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni delle altre cate-	
	gorie di soci.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, rispetto a quelle dei soci lavoratori, per il	
	loro intero valore.	
	ART. 26	
	TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI E DIRITTO DI	
	RECESSO	
	69	

	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-	
	sono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del	
	Consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acqui-	
	rente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In ca-	
	so di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provve-	
	derà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine,	
	il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia de-	
	corso il periodo minimo di 7 (sette) anni a decorrere dalla	
	data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è	
	ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire	
	secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti,	
	codice civile, per un importo corrispondente al valore nomi-	
	nale eventualmente rivalutato.	
	Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsa-	
	re azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 co-	
	dice civile e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avve-	
	nire per un corrispettivo non superiore al valore nominale	
	delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni ef-	
	70	

	fettuate a favore delle stesse.	
	ART. 27	
	TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI E DIRITTO DI	
	RECESSO	
	Le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento motivato del Consiglio di amministra-	
	zione.	
	Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'art. 2437	
	e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inol-	
	tre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine mi-	
	nimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in	
	sede di emissione delle azioni, a norma del precedente	
	art.22, lettera d).	
	In questo caso, come in caso di scioglimento della Cooperati-	
	va, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nomi-	
	nale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art.	
	32 del presente Statuto.	
	Nel caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni dei so-	
	ci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso ri-	
	spetto alle quote dei soci lavoratori.	
	ART. 28	
	POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabili-	
	71	

	to dall'art. 5, Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo	
	5 del presente Statuto.	
	In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e se-	
	condo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di parte-	
	cipazione cooperativa, anche al portatore se interamente li-	
	berate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emes-	
	se, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla mi-	
	nor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili	
	o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio cer-	
	tificato e depositato presso il Ministero competente.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori	
	dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sot-	
	toscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per	
	i soci lavoratori.	
	All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di	
	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'inte-	
	ro valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	72	

	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni	
	o quote.	
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperati-	
	va è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in	
	materia, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea or-	
	dinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale du-	
	rata minima del rapporto sociale.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e	
	nei termini previsti dal Regolamento di emissione;	
	2. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limita-	
	tamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	ART. 29	
	STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperati-	
	va può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di	
	debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410	
	e seguenti, cod. civ..	
	In tal caso, con Regolamento approvato dalla stessa Assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti:	
	1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	73	

	2) le modalità di circolazione;	
	3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale ed al relativo rappresentante comune	
	si applica quanto previsto dalle norme di legge.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART.30	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1. da un numero illimitato di azioni dei soci operatori e	
	dei soci volontari, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venti-	
	cinque virgola zero zero);	
	2. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di	
	Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);	
	3. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di	
	Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinate al Fon-	
	do dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione	
	o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 del pre-	
	sente Statuto;	
	74	

	4. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del	
	valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), desti-	
	nate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo	
	ed ammodernamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al suc-	
	cessivo articolo 32 e con il valore delle azioni eventualmen-	
	te non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi	
	dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori	
	di cui alla precedente lettera a) punto 2 (non cooperatori),	
	formate ai sensi del successivo articolo 32;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte ed eventualmente attribuite.	
	Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera e),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né	
	all'atto del suo scioglimento.	
	Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire	
	le perdite di esercizio solamente dopo che siano state uti-	
	75	

	lizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in bi-	
	lancio.	
	Le azioni sono sempre nominative.	
	Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte	
	a pegno o a garanzia né essere cedute e si considerano vinco-	
	late a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento	
	delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	Con riferimento a tutte le tipologie di azioni, la Società ha	
	la facoltà di non emettere i relativi titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1, Codice civile.	
	ART. 31	
	ESERCIZIO SOCIALE	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentu-	
	no) Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, nonché della	
	relazione al bilancio nella quale dovranno essere specifica-	
	tamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle	
	decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci.	
	Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori eviden-	
	ziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i	
	soci e documentano la condizione di prevalenza ai sensi	
	dell'art. 2513 c.c..	
	Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in	
	76	

	ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D.	
	30 marzo 1942, n. 318.	
	Nel bilancio si dovranno inserire, tramite apposite voci, i	
	valori dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con i	
	soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutuali-	
	stiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-sexies co-	
	dice civile.	
	Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio del-	
	le società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati	
	essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate deve	
	restare depositato in copia nella sede della Società, insieme	
	con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del sog-	
	getto incaricato della revisione legale dei conti, se esi-	
	stente, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea,	
	e finchè sia approvato.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in	
	sede di relazione sulla gestione.	
	ART. 32	
	DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	77	

	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla Legge;	
	b) una quota ai Fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla Legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da	
	distribuire;	
	1) ai soci cooperatori e soci volontari, in misura non supe-	
	riore, all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo;	
	2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito	
	nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 (due) punti.	
	3) ai possessori di tutti gli altri strumenti finanziari pre-	
	visti dal Titolo V dello Statuto tenendo conto degli eventua-	
	li privilegi per essi disposti in sede di emissione delle a-	
	zioni ma comunque in misura non superiore a quanto stabilito	
	nel precedente punto 1);	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale socia-	
	le sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi	
	in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	78	

	fini fiscali;	
	f) una eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai	
	possessori di strumenti finanziari diversi dai soci lavoro-	
	ri;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mu-	
	tualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei	
	commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio	
	sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capita-	
	le sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricosti-	
	tuzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di	
	perdite di esercizio.	
	TITOLO VII	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 33	
	ORGANI SOCIALI	
	Il sistema di amministrazione adottato è il sistema	
	tradizionale.	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	79	

	d) l'Assemblea speciale dei possessori di strumenti finanzia-	
	ri.	
	Sezione I	
	ART. 34	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione presso la Sede sociale o anche altrove purchè in I-	
	talia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	
	L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R., anche a ma-	
	no, o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire	
	la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente di-	
	ritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna catego-	
	ria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno	
	8 (otto) giorni prima dell'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e parte-	
	cipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo	
	amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se	
	quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei	
	partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	80	

	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Il Consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel secondo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assem-	
	blee.	
	ART. 35	
	L'ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consi-	
	glio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, anche	
	l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei	
	componenti il Consiglio di amministrazione, nel rispetto di	
	quanto disposto nel successivo articolo 41 del presente sta-	
	tuto, e provvede alle relative nomine e revoche;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori per la loro attività collegiale o eventualmente	
	un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli am-	
	ministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del Collegio dei Sindaci, elegge tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; deli-	
	bera l'eventuale revoca;	
	5) conferisce e revoca, su proposta motivata del Collegio	
	81	

	sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei	
	conti ai sensi dell'art. 13, Decreto legislativo 27 gennaio	
	2010, n. 39, secondo quanto previsto nel successivo art. 47	
	del presente statuto e determina il corrispettivo spettante	
	per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per	
	l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti, se nominato;	
	7) approva tutti i Regolamenti interni e, con le maggioranze	
	previste per l'Assemblea straordinaria, quello sulla disci-	
	plina dei rapporti mutualistici;	
	8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte	
	dal Consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente	
	convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convoca-	
	zione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di	
	pronuncia assembleare;	
	9) delibera sull'adesione ad un Gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	10) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con	
	le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei	
	soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi;	
	11) delibera, in presenza delle condizioni previste dalla	
	legge, il programma di mobilità;	
	12) delibera l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	82	

	degli articoli 20 e 32 del presente Statuto;	
	13) delibera sulla misura della partecipazione che dovrà es-	
	sere sottoscritta dai soci, in conformità degli artt. 6-bis e	
	7 del presente Statuto;	
	14) determina l'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528,	
	2° comma, c.c.;	
	15) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge o dal presente Statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (cento-	
	venti) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale	
	oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Cooperativa	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della società, e possibilmente entro il mese di	
	dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.	
	Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione	
	presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data	
	di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le parti-	
	colari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario	
	il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.	
	Il Consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni	
	della dilazione nella relazione sulla gestione.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	83	

	Collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci con diritto	
	di voto. In questi ultimi casi la convocazione deve avere	
	luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	ART. 36	
	ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla Legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti	
	materie espressamente riservate dal presente statuto alla	
	competenza del Consiglio di amministrazione: la fusione nei	
	casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civi-	
	le; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la	
	indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappre-	
	sentanza della società; gli adeguamenti dello Statuto alle	
	disposizioni normative.	
	L'Assemblea straordinaria delibera, inoltre, sull'emissione	
	degli strumenti finanziari di cui agli articoli 23 e 29 del	
	presente statuto.	
	ART. 37	
	MODALITÀ DI COSTITUZIONE	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati per delega almeno la metà più uno dei voti	
	84	

	spettanti ai soci aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto, mentre l'Assemblea	
	straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di	
	tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento)	
	della totalità dei soci aventi diritto di voto.	
	L'Assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in prima quanto	
	in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza	
	assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.	
	Tuttavia, per soppressione delle clausole mutualistiche, la	
	liquidazione della società, il cambiamento significativo	
	dell'oggetto sociale, la proroga della società, la revoca	
	dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede so-	
	ciale all'estero, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che	
	in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la	
	presenza diretta o per delega di almeno la metà dei soci a-	
	venti diritto di voto e delibererà con il voto favorevole dei	
	tre quinti dei presenti o rappresentati.	
	Per la trasformazione ex art. 2545-decies l'assemblea straor-	
	dinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei	
	soci della cooperativa; quando i soci sono meno di 50 (cin-	
	quanta) la deliberazione deve essere approvata con il voto	
	favorevole dei 2/3 (due terzi) di essi.	
	In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, salvo	
	85	

	diversa decisione dell'assemblea, saranno eletti amministra-	
	tori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero	
	di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti	
	e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato e-	
	ventualmente in apposito regolamento elettorale.	
	Per le votazioni si procederà normalmente salvo diversa deli-	
	berazione dell'Assemblea, col sistema dell'alzata di mano.	
	L'intervento in Assemblea può avvenire anche con mezzi di te-	
	lecomunicazione e mezzi di video/teleconferenza. In tali casi	
	tutti i partecipanti debbono essere identificati e a tutti	
	deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di se-	
	guire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed	
	atti relativi agli argomenti trattati.	
	ART. 38	
	DIRITTO DI VOTO	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci cooperatori, dei soci volontari e	
	nel libro dei soci sovventori e degli altri soci finanziatori	
	da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pa-	
	gamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti	
	al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dal pre-	
	cedente Titolo V del presente statuto.	
	Ogni socio cooperatore e socio volontario, anche se sovvento-	
	re o finanziatore, ha un solo voto, qualunque sia il numero	
	delle azioni possedute.	
	86	

	Ciascun socio sovventore o finanziatore avrà diritto ad un	
	numero di voti stabilito dall'apposito Regolamento nel ri-	
	spetto della normativa vigente in materia e di quanto previ-	
	sto dai precedenti articoli da 24 e 25 del presente Statuto.	
	Ad ogni socio persona giuridica, che non sia socio sovventore	
	o altro socio finanziatore, può essere attribuito fino ad un	
	massimo di 5 (cinque) voti in relazione all'ammontare delle	
	azioni sottoscritte e/o al numero dei propri soci, qualora	
	tale voto plurimo sia definito in apposito Regolamento inter-	
	no approvato dall'Assemblea dei soci. In assenza di specifico	
	Regolamento, detti soci persone giuridiche avranno diritto ad	
	un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso,	
	essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'in-	
	sieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna As-	
	semblea generale.	
	Per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica	
	l'articolo 10 del presente statuto.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente in Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesi-	
	ma categoria di socio cooperatore, socio volontario, socio	
	sovventore o altro socio finanziatore, che non sia ammini-	
	stratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante	
	delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un	
	87	

	massimo di un socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assem-	
	blea e conservate tra gli atti sociali.	
	Le Organizzazioni territoriali delle cooperative cui la coo-	
	perativa aderisce potranno partecipare con propri rappresen-	
	tanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.	
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere propo-	
	sta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla	
	deliberazione, anche congiuntamente, il cinque per cento de-	
	gli aventi diritto al voto.	
	ART. 39	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	in sua assenza dal Vicepresidente o dall'Amministratore più	
	anziano di età.	
	L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio e, quando	
	occorrono, due o più scrutatori.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere	
	88	

	redatto dal Notaio.	
	Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e	
	deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero	
	dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità	
	e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la	
	precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano a-	
	stenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta de-	
	gli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni perti-	
	nenti all'ordine del giorno.	
	ART. 40	
	ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di	
	voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea	
	della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attri-	
	buiti ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile;	
	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli stru-	
	menti finanziari e sul rendiconto relativo;	
	5) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative	
	transazioni e rinunce;	
	89	

	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna cate-	
	goria di strumenti finanziari.	
	L'Assemblea speciale è convocata dagli amministratori della	
	Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano	
	necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli	
	strumenti finanziari ne faccia richiesta.	
	Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'Assemblea speciale e deve tutelare gli in-	
	teressi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei	
	rapporti con la Cooperativa.	
	Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei	
	soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assem-	
	blea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assi-	
	stere all'Assemblea della cooperativa e di impugnarne le de-	
	liberazioni.	
	SEZIONE II	
	ART. 41	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero di-	
	spari di consiglieri, che va da un minimo di 3 (tre) ad un	
	massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea ordinaria	
	dei soci.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavo-	
	ratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	90	

	Un numero di consiglieri inferiore alla metà del totale può	
	essere nominato tra i non soci o fra i soci volontari, i soci	
	sovventori e finanziatori persone fisiche o tra i rappresen-	
	tanti dei soci sovventori e finanziatori persone giuridiche,	
	tenendo conto della riserva di nomina ad essi spettante di	
	cui al Titolo V del presente statuto.	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari di cui al	
	Titolo V del presente statuto non può essere attribuito il	
	diritto di eleggere complessivamente più di un terzo degli	
	amministratori.	
	Spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione prima di procedere alla loro no-	
	mina.	
	Il Consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre	
	esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa	
	dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori potranno essere rieletti.	
	Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in	
	caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le pro-	
	prie competenze.	
	Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando	
	91	

	contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega; in o-	
	gni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle	
	materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	
	dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartir-	
	re direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni	
	rientranti nella delega.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia-	
	no la remunerazione della prestazione mutualistica, il ri-	
	storno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda	
	o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una par-	
	tecipazione rilevante in altra società.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al	
	precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organiz-	
	zativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura	
	ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di	
	amministrazione e al Collegio Sindacale, con la periodicità	
	di 180 (centottanta) giorni sul generale andamento della ge-	
	stione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle ope-	
	razioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratte-	
	ristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo in-	
	formato; ciascun amministratore può chiedere agli organi de-	
	legati che in consiglio siano fornite informazioni relative	
	92	

	alla gestione della società.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli	
	dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici inca-	
	ricchi, a carattere continuativo, in favore della Società, e-	
	ventualmente entro i limiti complessivi fissati dall'assem-	
	blea.	
	ART. 42	
	COMPETENZA E RIUNIONI	
	II consiglio di amministrazione è investito, in via esclusi-	
	va, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordina-	
	ria della cooperativa, salvo quanto espressamente demandato	
	dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea e salva la	
	necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dallo	
	statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle	
	ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre dispo-	
	sizioni del presente Statuto:	
	* assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in	
	materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci	
	e di liquidazione delle azioni possedute;	
	* propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione	
	del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo	
	2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve	
	patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;	
	93	

	* predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rap-	
	porti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organiz-	
	zativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa,	
	da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	* delibera l'acquisto delle azioni proprie e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa della Società nei limiti e alle	
	condizioni di legge;	
	* relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni	
	che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo)	
	di consiglieri o dal collegio sindacale. La convocazione è	
	fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni	
	prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	94	

	riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire, laddove	
	il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o	
	video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono	
	comunque essere identificati dal Presidente e deve essere	
	consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo	
	reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scam-	
	biarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati; la	
	riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Pre-	
	sidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto	
	sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del	
	Presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.	
	Nei casi previsti dall'art. 2365, 2° comma c.c., di cui	
	all'art. 36 del presente statuto, il verbale è redatto da un	
	notaio in applicazione dell'art. 2436 c.c.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consi-	
	glieri presenti.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministra-	
	tori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per con-	
	to proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione	
	della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e	
	la portata; se si tratta di amministratore delegato deve al-	
	95	

	tresi astenersi dal compiere l'operazione, investendo della	
	stessa il consiglio di amministrazione.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione; in	
	ogni caso la deliberazione deve essere adottata con l'asten-	
	sione dell'amministratore interessato.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non so-	
	no prese in conformità della legge e dello statuto possono	
	essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale,	
	dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì	
	essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro	
	diritti.	
	ART. 43	
	SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministra-	
	zione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 c. 1 del codice civile, purché la maggio-	
	ranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da	
	amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	96	

	ART. 44	
	PRESIDENTE	
	II Presidente del consiglio di amministrazione e della coope-	
	rativa è nominato dal Consiglio ed ha la rappresentanza e la	
	firma sociale della cooperativa.	
	Al Presidente, in particolare, competono:	
	* la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso	
	qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;	
	* l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibi-	
	le ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla	
	più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria	
	eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni	
	vigenti;	
	* gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma,	
	del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle impre-	
	se dei Consiglieri e dell'articolo 2400, terzo comma, del Co-	
	dice Civile per la iscrizione della nomina e della cessazione	
	dei Sindaci.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può	
	delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un	
	membro del consiglio, nonchè, con speciale procura, a dipen-	
	denti della società e/o a soggetti terzi.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, fissa	
	l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché a-	
	97	

	deguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del	
	giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle	
	proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la	
	cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi,	
	dell'assenza o impedimento del Presidente.	
	Sezione III	
	ART. 45	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'art.	
	2543, co. 1, codice civile la Cooperativa procede alla nomina	
	del Collegio sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi	
	e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del	
	Collegio è nominato dall'Assemblea. I sindaci supplenti sono	
	destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel	
	rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventual-	
	mente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.	
	Il Collegio sindacale è costituito da soggetti in possesso	
	dei requisiti di legge, come indicato nell'art. 2397 c.c..	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è	
	riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci sovventori	
	o finanziatori.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	98	

li.	
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	
Ricorrendo il presupposto previsto dall'articolo 2409 bis del	
codice civile, l'Assemblea potrà affidare la revisione legale	
dei conti al Collegio Sindacale che, in tal caso, dovrà esse-	
re interamente costituito da revisori legali iscritti	
nell'apposito registro.	
ART. 46	
COMPETENZA E RIUNIONI	
Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
la Società e sul suo concreto funzionamento.	
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-	
damento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
ciale.	
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
99	

	Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	Il Collegio sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, dell'Assemblea e del comitato esecutivo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla Legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbalmente da inserire nell'apposito libro.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	100	

	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	ART. 47	
	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore	
	contabile o da una società di revisione legale iscritta	
	nell'apposito registro.	
	L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'As-	
	semblea, su proposta motivata dell'organo di controllo ove	
	nominato; l'Assemblea determina il compenso spettante al re-	
	visore o alla società di revisione legale dei conti per l'in-	
	tera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'ade-	
	guamento di tale corrispettivo durante l'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleg-	
	gibilità, compatibilità e qualificazione professionale previ-	
	sti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e succes-	
	sive disposizioni applicative, nonchè dal presente articolo	
	si applicano con riferimento ai soci della medesima società	
	ed ai soggetti incaricati della revisione legale.	
	Il revisore o la società incaricati della revisione legale	
	dei conti, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 14	
	101	

	del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive	
	disposizioni di attuazione:	
	1) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta	
	della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle	
	scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2) esprimono e con apposita relazione un giudizio sul bilan-	
	cio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, e	
	illustrano i risultati della relazione legale.	
	Il revisore o la società incaricati della revisione legale	
	dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri ed	
	i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.	
	39 e successive disposizioni di attuazione.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, comma 2,	
	c.c., l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei con-	
	ti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VIII	
	MEDIAZIONE E ARBITRATO	
	ART.48	
	CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO	
	Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative	
	alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da	
	o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, ver-	
	ranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Camera	
	di Commercio di Forlì-Cesena, Organismo abilitato a gestire	
	102	

	procedure di mediazione ed iscritto al n. 62 (sessantadue)	
	del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Mini-	
	sterio di Giustizia.	
	Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo,	
	la controversia verrà definita mediante arbitrato amministra-	
	to dal regolamento della Camera Arbitrale di Forlì alla quale	
	è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.	
	L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale	
	secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del co-	
	dice di procedura civile.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera assembleare assunta con la mag-	
	gioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci	
	assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta	
	giorni, esercitare il recesso.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 49	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
	to, gli Amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione	
	di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Re-	
	gistro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	103	

	Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'As-	
	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito	
	a:	
	a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del col-	
	legio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il	
	suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori sarà conferito il potere di compiere tutti gli	
	atti utili per la liquidazione della società.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello Statuto. I soci che non abbiano concorso alle delibera-	
	zioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	
	ART. 50	
	104	

	RIMBORSO DEL PATRIMONIO SOCIALE	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, il patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine:	
	a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa,	
	nei limiti dell'importo versato, ai sensi di legge, compresi	
	i dividendi eventualmente maturati;	
	b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovvento-	
	ri nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata,	
	compresi i dividendi eventualmente maturati;	
	c) al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di	
	strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi, secondo	
	quanto eventualmente stabilito dall'Assemblea dei soci	
	all'atto dell'emissione;	
	d) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a	
	quello effettivamente versato dai soci operatori e dai soci	
	volontari, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi e-	
	ventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ristoro	
	per i soci lavoratori;	
	e) rimborso dell'eventuale riserva divisibile in favore dei	
	soci finanziatori, non operatori;	
	f) quanto residua, alla devoluzione al Fondo Mutualistico di	
	promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11	
	della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.	
	ART. 51	
	DISPOSIZIONI MUTUALISTICHE E FINALI	
	105	

	La cooperativa in quanto sociale rispetta le disposizioni di	
	cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del Codice	
	Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità pre-	
	valente, e previste nel presente statuto agli articoli 30	
	(divieto di distribuzione delle riserve tra i soci lavorato-	
	ri), 32 (destinazione dell'utile) e 50 (devoluzione del pa-	
	trimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto	
	osservate.	
	Per il concreto funzionamento della cooperativa il Consiglio	
	di amministrazione predisporrà Regolamenti interni da sotto-	
	porre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci. In	
	particolare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci possono	
	essere disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica tra la Cooperativa stessa ed i soci. I Regolamenti di-	
	sciplinanti i rapporti di scambio mutualistico, quando non	
	costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono	
	predisposti dagli amministratori e approvati dall'Assemblea	
	con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.	
	Possono essere inoltre definiti da apposito Regolamento i	
	criteri e le modalità di nomina dell'Organo amministrativo e	
	di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad	
	amministratori delegati ad eventuali amministratori che non	
	siano espressione dei soci lavoratori o a comitati esecutivi,	
	106	

78 di 78